

Generalità

Nella definizione della soluzione PUMA2 per il trattamento delle controgaranzie i Gruppi di lavoro si sono basati sulle fattispecie maggiormente note (in particolare, le controgaranzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI) e hanno dovuto inoltre effettuare alcune assunzioni di fondo che potranno eventualmente essere riviste laddove emergano modalità operative diverse da quelle ipotizzate.

La prima è che il trattamento delle controgaranzie è limitato a quelle "a prima richiesta"; sono invece escluse le controgaranzie "sussidiarie" in quanto tale forma di controgaranzia è rilasciata dal Fondo a fronte di garanzie dei confidi per le quali non risulta verificata la conformità ai requisiti specifici delle garanzie personali e non sono quindi riconoscibili a fini prudenziali. Tale scelta appare coerente anche con le previsioni della Circolare 139 nella quale è esplicitamente indicato che le uniche controgaranzie da rilevare in Centrale dei rischi sono quelle "a prima richiesta".

La seconda è che un'esposizione che è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita da una controgaranzia, a fini prudenziali, è considerata garantita direttamente ed esclusivamente dalla controgaranzia, nel presupposto che questa non possa che fornire una mitigazione superiore rispetto a quella della garanzia.

La terza è un corollario della seconda e suppone che un trattamento analogo a quello previsto nella segnalazione prudenziale sia applicabile, nel rispetto delle condizioni di volta in volta previste per l'ammissibilità delle garanzie, in tutti gli altri ambiti informativi nei quali è richiesta l'evidenza delle

esposizioni garantite, ad eccezione della Centrale dei rischi. In quest'ultima, infatti, è previsto che nella categoria di censimento "garanzie ricevute" vengano segnalate distintamente sia la garanzia sia la controgaranzia che l'assiste:

- la prima deve essere segnalata con importo garantito pari al minore tra il valore contrattuale della garanzia e il valore dell'esposizione e con il dettaglio del codice censito del debitore ("censito collegato");
- la seconda deve essere segnalata con importo garantito pari al minore tra il valore contrattuale della controgaranzia, quello della garanzia e il valore dell'esposizione e senza indicazione del "censito collegato".

La quarta assunzione è che le controgaranzie trattate nella documentazione Puma2 consistono in garanzie personali di tipo specifico. A tal riguardo, la stessa Circolare 263 (cfr. nota 2 di pag. 23 del paragrafo 5.5 del Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sez. III) riporta che le controgaranzie sono tipicamente fidejussioni concesse al fidejussore previste nell'art. 1940 del Codice Civile.

Indicazioni per la predisposizione dell'input

Sotto il profilo dell'input gli intermediari segnalanti oltre ad alimentare le FTO delle garanzie personali cliente (specifiche, generiche o promiscue) secondo le regole generali devono alimentare anche la **FTA 9680.98 - CONTROGARANZIA A PRIMA RICHIESTA**, i cui campi previsti in input e le routine previste nella SK C sono, in linea generale, i medesimi della FTO di garanzia ad essa collegata (cfr. par. 1.1).

L'utilizzo delle controgaranzie comporta di norma la contestuale non rilevazione delle garanzie dalle prime assistite. Poiché tali garanzie sono comunque oggetto di rilevazione nella categoria di censimento "garanzie

ricevute" della Centrale dei rischi e poiché i valori da prendere in considerazione per le controgaranzie dipendono anche dai valori delle garanzie che assistono, queste ultime devono comunque essere fornite in input alla procedura. Un apposito ragionamento RAG-CNTGAR (cfr. R06), che deve operare a valle della fase ACA, provvede alla gestione integrata di entrambe e predispone le informazioni per il successivo trattamento nell'ambito di Fidi e Garanzie (cfr. F05_2).

Così come avviene per le garanzie, anche per le controgaranzie la mitigazione del rischio nell'ambito della CRM è consentita solo previa verifica di specifiche condizioni che devono essere mantenute per tutta la durata della garanzia e che ne determinano l'ammissibilità.

Il rispetto dei requisiti di eleggibilità, delegato alla responsabilità dell'ente segnalante, dipende da particolari caratteristiche (generiche e specifiche), proprie di ogni tipologia di garanzia.

A tal fine sulla FTA 9680.98 devono essere alimentati, tra gli altri, i campi **05751 (Ammissibilità generale)**, necessario per identificare i requisiti generali diretti ad assicurare la certezza giuridica, la tempestività di realizzo, i requisiti organizzativi e l'informativa al pubblico, e **05752 (Ammissibilità specifica)**, necessario per identificare i requisiti delle singole forme di garanzia in relazione alle caratteristiche delle stesse.

Nel valorizzare i suddetti due campi gli intermediari non devono tenere in considerazione l'appartenenza o meno del controgarante all'elenco dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) del par. 5.3 in quanto è la stessa procedura a determinare tale caratteristica (campo 05758) e ad utilizzarla laddove necessario nel trattamento delle garanzie.

Per quanta riguarda gli importi devono essere alimentati i campi **00660 (valore contrattuale)** e **06326 (fair value)** con riferimento alla controgaranzia.

Inoltre, al fine di identificare correttamente la natura dei controgaranti deve essere alimentato anche il campo **05705 (DIGIT PER LA SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE)** che completa l'informativa fornita dal campo 00011. A tal riguardo, una comunicazione di Banca d'Italia del 23 giugno 2010 ha precisato che le garanzie/controgaranzie che gli intermediari ricevono da c.d. "Fondi di garanzia" (quali ad es. il "Fondo di garanzia per le PMI" istituito con legge 23.12.96 n. 662 e il "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito con D.L. 29.11.2008, n. 185) devono essere segnalate in Centrale dei rischi a nome dei fondi stessi tra le "garanzie ricevute"; tali fondi infatti, sebbene non sempre dotati di personalità giuridica, hanno autonomia patrimoniale, decisionale e contabile. Di conseguenza, per conciliare le diverse esigenze della CR e delle segnalazioni prudenziali, si è ritenuto opportuno, non solo per la FTA 09680.98 ma anche per le FTO delle garanzie personali, prevedere per il campo 05705 il nuovo valore 12 (FONDI DI GARANZIA CON PONDERAZIONE 0%). Nel caso di garanzie/controgaranzie di tali tipologie di fondi, infatti, gli intermediari dovranno alimentare le relative FTO/FTA con riferimento al fondo stesso e non al garante di ultima istanza (ad es. il sottogruppo di attività economica deve essere il 165) ma il portafoglio che la procedura provvede a determinare a fini prudenziali è quello delle "esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali" e la ponderazione è lo 0%.

Per poter effettuare l'abbinamento della controgaranzia con la garanzia che essa assiste, nella SK C della FTA 09680.98 sono state riportate le formule 00029WA, 00039WA, 00054WA, 000277WA e 00314WA. E' bene notare che nel caso dei campi 00039, 00054 e 00314, trattandosi di campi ripetitivi e quindi tecnicamente non scambiabili tra FTO e FTA, l'inserimento in tabella è stato effettuato a fini meramente documentativi.